ALLEGATO n. 1 all'Ordinanza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. [__] del [__].

Disposizioni per l'accesso alle infrastrutture portuali dei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo per l'esercizio di linee di navigazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – Definizioni

1. I termini in carattere maiuscolo hanno il significato qui di seguito precisato:
   a. Per "**Autorità**" si intende l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
   b. per "**Vettori Storici**" si intendono le seguenti compagnie di navigazione che svolgono servizi di linea per il Traffico Regionale: Moby s.p.a., Toremar s.p.a., Forship s.p.a., Blu Navy s.p.a. Assumeranno la qualifica di Vettori Storici tutte le compagnie di navigazione che in futuro dovessero ottenere slot per l'attivazione di servizi per il Traffico Regionale. Viceversa, perderanno la qualifica di Vettore Storico le compagnie di navigazione che per rinuncia, pronuncia di decadenza o revoca dovessero perdere tutti gli slot in precedenza assegnati;
   c. per "**Nuovi Entranti**" si intendono tutte le altre compagnie di navigazione diverse dai Vettori Storici e che intendono attivare servizi per il Traffico Regionale;
   d. "**Periodi di Riferimento**" ha il significato indicato all'Articolo 3 comma 1;
   e. per "**Programmazioni Orarie**" si intendono gli orari di arrivo e partenza di ogni singola corsa che verranno richieste delle compagnie di navigazione all'Autorità e approvate da quest'ultima entro il 31 dicembre di ogni anno mediante apposita Ordinanza;
   f. "**Soglia del 20%**" ha il significato indicato al successivo Articolo 8, comma 1, lett. a;
   g. per "**Traffico Extra-regionale**" si intendono i servizi di linea (passeggeri e veicoli al seguito) che collegano i Porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo con porti e/o scali siti al di fuori della Regione Toscana.
   h. per "**Traffico Regionale**" si intendono i servizi di linea (passeggeri e veicoli al seguito) che collegano il Porto di Piombino con uno dei porti dell'Isola d'Elba, o i porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo con gli altri porti ricompresi nell'ambito regionale toscano.

Sede Centrale : Scali Rosciano, 6 57123 Livorno, Italia +39 0586 249411
Uffici di Piombino : Piazzale Premuda 6/a 57025 Piombino, (LI) +39 0565 229210
C.F. 92130540492 P.I. 01884020494 adsp@pec.portialtotirreno.it www.portialtotirreno.it

Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

Art. 2. – Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina l'assegnazione di slot per l'attivazione di servizi di linea marittimi di Traffico Regionale e di Traffico Extra-regionale, nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i servizi marittimi operati dalle navi passeggeri (senza mezzi al seguito), per fini turistici o crocieristici, oggetto di separata disciplina;

Art. 3. - Periodi di riferimento

1. L'anno solare viene suddiviso nei seguenti periodi di riferimento (in appresso i "**Periodi di Riferimento**"):
   - periodo invernale, decorrente dal 16 settembre al 31 maggio di ciascun anno;
   - periodo estivo, decorrente dal 1° giugno al 15 settembre di ciascun anno.

TITOLO II - CONFERMA SLOT AI VETTORI STORICI

Art. 4 – Conferma degli slot storicamente assegnati ai Vettori Storici

1. Subordinatamente alle condizioni previste al successivo comma 2, e con riferimento al solo traffico regionale estivo, ai Vettori Storici sono assegnate per il periodo di 4 (quattro) anni (e cioè fino alla stagione estiva 2024 compresa), le fasce orarie indicate dal prospetto slot riportato in **Allegato 2** (in appresso il "**Piano Slot**").
2. L'assegnazione in favore di ciascuno dei Vettori Storici delle bande orarie di cui al comma 1 che precede, è subordinata alle seguenti condizioni:
   a. possesso in capo al Vettore Storico interessato dei requisiti indicati nel comma 1 dell'Articolo 10;
   b. integrale versamento da parte del Vettore Storico di tutti gli importi incassati dallo stesso per conto dell'Autorità in forza dell'Ordinanza n. 5/98 della soppressa Autorità Portuale di Piombino secondo quanto previsto dalla medesima Ordinanza;
   c. presentazione, nei termini di cui al successivo art. 5, comma 5, dell'istanza di programmazione oraria riferita a ciascuno degli slot rispettivamente assegnati. La mancata previsione nella programmazione oraria dell'utilizzo di uno o più degli slot assegnati costituirà rinuncia da parte del vettore agli slot medesimi, che verranno resi disponibili per i successivi anni sulla base della procedura competitiva di cui al Titolo III.

adsp@pec.portialtotirreno.it www.portialtotirreno.it

Art. 5 – Verifiche e Presentazione delle istanze di programmazione oraria

1. A partire dal 16 settembre di ogni anno, e con riferimento al periodo compreso tra il 16 settembre dell'anno precedente ed il 15 settembre dell'anno corrente, l'Autorità verificherà che i Vettori Storici abbiano effettuato, in ognuno dei due periodi di riferimento, almeno l'80 % delle corse di linea programmate ed approvate dall'Autorità, all'interno degli slot rispettivamente assegnati. Il raggiungimento della suddetta soglia dell'80% dovrà essere verificato per ciascun periodo di riferimento, senza quindi la possibilità di cumulare e/o compensare tra i due periodi di riferimento.
2. A partire dal 15 settembre di ogni anno, e con riferimento al periodo compreso tra il 1° settembre dell'anno precedente ed il 31 agosto dell'anno corrente, l'Autorità verificherà che i Vettori Storici abbiano regolarmente versato le tariffe applicate a passeggeri e mezzi al seguito imbarcati/sbarcati nei Porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo, secondo i termini vigenti dal 1° gennaio 2021;
3. Entro il 5 ottobre di ogni anno, l'Autorità comunicherà ai vettori l'esito delle suddette verifiche.
4. Nel caso in cui, ad esito delle verifiche effettate secondo i precedenti commi 1 e 2, un vettore non abbia effettuato almeno l'80% dei servizi di linea programmati e/o non abbia regolarmente versato all'Autorità le tariffe applicate a passeggeri e mezzi al seguito, secondo i termini vigenti dal 1° gennaio 2021, si applicano le disposizioni di cui al successivo Articolo 14.
5. In caso di esito positivo delle verifiche, entro il 20 ottobre di ogni anno, i Vettori Storici interessati dovranno presentare istanza volta a chiedere l'approvazione delle programmazioni orarie per l'anno successivo, con riferimento alle bande orarie rispettivamente assegnate di cui al Piano Slot. A pena di inammissibilità, l'istanza dovrà contenere le informazioni, le dichiarazioni e i documenti indicati nell'Articolo 9 comma 4 che segue.

TITOLO III - ASSEGNAZIONE DEGLI SLOT DISPONIBILI PER IL PERIODO ESTIVO

Art. 6 – Premesse.

1. Tenuto conto che le bande orarie sono una risorsa scarsa rispetto alla domanda nel solo periodo estivo, si è ritenuto di applicare la procedura competitiva di cui al presente Titolo III alla sola assegnazione di slot nel periodo estivo, anche per esigenze di semplificazione ed economicità del procedimento amministrativo.
2. L'assegnazione di slot nel periodo invernale è disciplinata dal Titolo IV.

Art. 7 – Individuazione degli Slot Disponibili. Pubblicazione Avviso.

1. Ogni anno l'Autorità verificherà l'eventuale esistenza di slot che dovessero risultare disponibili per lo svolgimento di servizi di linea per il Traffico Regionale per il periodo estivo.
2. In caso di esito positivo della predetta verifica, entro il successivo 31 ottobre, l'Autorità provvederà a predisporre un prospetto degli slot disponibili con l'indicazione dei relativi accosti e spazi retrostanti, conformi a quanto indicato nell'Ordinanza n. 4/2020 (in appresso rispettivamente "**Prospetto Disponibilità**" e "**Slot Disponibili**"). Tale prospetto verrà pubblicato dall'Autorità mediante apposito Avviso, nella sez. "Albo Online" del proprio sito istituzionale per un periodo di 20 (venti) giorni a firma del Dirigente preposto all'Ufficio Territoriale Portuale di Piombino di cui all'art. 6 bis della Legge n. 84/94 (in appresso "**Avviso**").
3. L'Avviso indicherà per quale periodo di tempo sarà valida l'eventuale assegnazione.
4. L'Avviso potrà prevedere requisiti di ammissibilità delle Istanze ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente regolamentazione e/o criteri per la comparazione tra le diverse domande presentate ulteriori rispetto a quelli qui previsti. Inoltre, l'Avviso potrà prevedere l'istituzione di commissioni tecniche per la valutazione delle Istanze composte da rappresentanti delle istituzioni coinvolte direttamente o indirettamente e/o, comunque, interessate dai servizi di linea per il Traffico Regionale.
5. Prima dell'assegnazione degli Slot Disponibili, l'Autorità avrà sempre la facoltà di revocare motivatamente l'Avviso e/o di modificare il Prospetto delle Disponibilità e, quindi, di non assegnare in tutto o in parte gli Slot Disponibili indicati nell'Avviso originariamente pubblicato.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione e ordine di priorità nell'assegnazione.

1. Nel caso in cui il numero degli Slot Disponibili risultanti dal Prospetto Disponibilità sia pari o inferiore a 4 (quattro), potranno partecipare alla procedura per la loro assegnazione i soli Vettori Storici, e gli Slot Disponibili saranno assegnati con il seguente ordine di priorità:
   a) anzitutto, ai Vettori Storici che detengono un numero di slot inferiore al 20% del totale degli slot individuati presso il porto di Piombino per il traffico regionale nel periodo estivo (in appresso la "**Soglia del 20%**");
   b) in secondo luogo, ai Vettori Storici aventi un numero di slot uguale o superiore alla Soglia del 20%; questi ultimi potranno quindi ottenere l'assegnazione delle sole bande orarie non richieste dai Vettori Storici aventi un numero di slot inferiore alla predetta Soglia del 20%.

2. Nel caso in cui il numero di Slot Disponibili risultanti dal Prospetto Disponibilità sia uguale o superiore a 5 (cinque), gli stessi saranno assegnati con il seguente ordine di priorità:
   a) anzitutto, ai Nuovi Entranti, i quali dovranno però formulare una richiesta che comprenda almeno 5 (cinque) bande orarie;
   b) in secondo luogo, ai Vettori Storici titolari di un numero di slot inferiore alla Soglia del 20%, i quali potranno quindi ottenere l'eventuale assegnazione delle sole bande orarie non richieste o non assegnate ai Nuovi Entranti;
   c) in terzo luogo, ai Vettori Storici aventi un numero di slot uguale o superiore alla Soglia del 20%, i quali potranno quindi ottenere l'eventuale assegnazione delle sole bande orarie non richieste o non assegnate ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. Ai fini della verifica del rispetto della Soglia del 20%, slot detenuti da vettori attivi sul traffico regionale legati tra loro da un rapporto di controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 c.c., verranno tra loro cumulati. Quanto sopra vale anche per il caso in cui il servizio venga svolto congiuntamente da più Vettori Storici sulla base di accordi di collaborazione relativi allo svolgimento di tale servizio di linea.

Art. 9 - Presentazione di istanze per l'assegnazione degli Slot Disponibili

1. Entro la data indicata nell'Avviso, da intendersi perentoria, i soggetti interessati dovranno presentare le istanze per concorrere all'assegnazione degli Slot Disponibili (in appresso le "**Istanze**").
2. Fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, lett. a), per i Nuovi Entranti, le Istanze potranno avere ad oggetto anche solo alcuni degli Slot Disponibili.
3. Le Istanze potranno essere presentate solo per gli Slot Disponibili così come indicati nel Prospetto delle Disponibilità. Eventuali richieste riferite anche solo parzialmente a slot diversi dagli Slot Disponibili risulteranno inammissibili, e non verranno quindi esaminate dall'Autorità.
4. Le Istanze dovranno necessariamente riportare le seguenti informazioni, dichiarazioni e documenti:
   a) l'identificazione della compagnia di navigazione istante;
   b) gli orari di arrivo e di partenza di ogni singola corsa del servizio di linea;
   c) l'elenco, il tipo e le caratteristiche delle navi che si intendono impiegare nel servizio di linea richiesto e che dovranno essere idonee (sia sotto il profilo tecnico nautico che dello svolgimento delle operazioni a terra) all'accosto ed alle operazioni portuali presso le infrastrutture portuali (banchine e piazzali) da utilizzarsi per lo svolgimento del relativo servizio di linea in funzione degli accosti richiesti, le cui

caratteristiche sono indicate nell'Ordinanza 4/2020; le navi indicate dovranno risultare di proprietà del richiedente, ovvero da questi armate o noleggiate;

d) l'impegno da parte del vettore istante di utilizzare per tutta la durata dell'assegnazione, navi aventi capacità tecnico nautiche ed operative almeno pari rispetto a quelle delle navi indicate nell'Istanza, che siano compatibili con le infrastrutture portuali e con le bande orarie assegnate per lo svolgimento del relativo servizio di linea;

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentate attestante le adeguate capacità tecniche, professionali, economiche ed organizzative, sia sotto il profilo dei mezzi che del personale, per l'espletamento dei servizi di linea richiesti.

5. Le programmazioni oggetto delle istanze dovranno riferirsi all'anno successivo (gennaio – dicembre).

6. Onde consentire una allocazione degli Slot Disponibili coerente con i principi concorrenziali, i vettori tra i quali intercorrano rapporti quali quelli di cui all'Articolo 8, comma 3, non potranno presentare domande concorrenti sul medesimo Slot Disponibile, a pena di inammissibilità di entrambe le richieste relative allo Slot interessato.

Art. 10 – Istruttoria sulle Istanze

1. L'esame delle domande sarà volto ad accertare:

   a) le caratteristiche tecniche e operative delle navi al fine di verificare la compatibilità sia sotto il profilo tecnico-nautico (per il quale saranno svolte valutazioni da parte dell'Autorità Marittima), sia sotto il profilo della capacità ricettiva dei piazzali e delle infrastrutture retroportuali rispetto alla capacità di trasporto delle navi che si prevede di impiegare;

   b) il possesso da parte delle compagnie istanti di adeguate capacità tecniche, professionali, economiche ed organizzative, sia sotto il profilo dei mezzi, che del personale, in ordine alla garanzia di corretta e regolare esecuzione del servizio in termini di continuità e livello del servizio e della sicurezza dei passeggeri, e in tutti gli aspetti collegati;

   c) la compatibilità delle programmazioni orarie richieste con le disponibilità di spazi portuali (sia in termini di accosto che di spazi a terra) nei porti di competenza dell'Autorità interessati dal servizio in coerenza con la relativa destinazione d'uso prevista;

   d) per i Vettori Storici, l'integrale versamento da parte del Vettore Storico istante di tutti gli importi incassati dallo stesso per conto dell'Autorità in forza dell'Ordinanza n. 5/98 della soppressa Autorità Portuale di Piombino secondo quanto previsto dalla medesima Ordinanza.

2. Le domande che risulteranno conformi sotto i profili anzidetti, saranno valutate dall'Autorità dando preferenza, qualora sussistano sovrapposizioni e/o incompatibilità operative, nell'ordine:
   a) a quelle che prevedono il maggior utilizzo degli slot messi a disposizione, in termini di numero di corse programmate;
   b) a parità di quanto previsto al precedente punto, a quelle che, in relazione alle modalità di effettuazione della linea, meglio risponderanno alle esigenze di interesse generale, anche con riferimento alle maggiori capacità tecnico/operative in termini di numero di navi disponibili per lo svolgimento della linea, comprensive, oltre che di quelle impiegate sulla linea richiesta, delle unità utilizzabili nei casi di eventuali sostituzioni, di manovrabilità e performance della nave (sia in termini di percorrenza della tratta che di capacità di svolgere il servizio in condimeteo avverse), di maggiore capienza di passeggeri e mezzi, nonché alla qualità del servizio in relazione alla tratta servita.
3. A seguito della comparazione anzidetta, l'Autorità procederà a verificare l'eventuale permanenza di interesse da parte dei soggetti che, avendo presentato tempestivamente e regolarmente l'Istanza per l'assegnazione di Slot Disponibili, non hanno ottenuto l'assegnazione delle bande orarie richieste, ad eventualmente riformulare la domanda con riferimento alle fasce orarie disponibili non ancora assegnate. Nel caso di domande ancora concorrenti si procederà negli stessi termini di cui al comma 2 del presente Articolo 10, e così via, fino ad esaurimento delle disponibilità, ovvero al venire meno dell'interesse degli istanti medesimi.

Art. 11 – Assegnazione degli Slot Disponibili

1. Ultimata l'istruttoria e, comunque, entro il 31 dicembre, l'Autorità procederà, con apposito provvedimento a firma del Dirigente preposto all'Ufficio Territoriale Portuale di Piombino di cui all'art. 6 bis della Legge n. 84/94, all'assegnazione degli Slot Disponibili richiesti in favore del o dei soggetti che risulteranno aggiudicatari all'esito della predetta procedura. Gli slot così assegnati andranno ad aggiungersi alle bande orarie eventualmente già assegnate al medesimo soggetto.
2. In occasione di ogni modifica del Piano Slot (assegnazione degli slot disponibili, decadenza, revoca o rinuncia degli slot assegnati), l'Autorità provvederà ad emettere un nuovo Piano Slot (che terrà conto degli Slot Disponibili assegnati) che sostituirà il Piano Slot precedentemente in vigore. Il Piano Slot aggiornato sarà pubblicato nella sezione "Albo online" del sito istituzionale dell'Autorità.

TITOLO IV – SERVIZI DI LINEA PERIODI INVERNALI E TRAFFICO EXTRA-REGIONALE

Art. 12 – Pianificazione dei servizi di linea relativa al traffico regionale nel periodo invernale e al traffico extraregionale

1. Con riferimento al traffico regionale nel periodo invernale e al traffico extraregionale, i soggetti interessati potranno presentare di propria iniziativa, entro il termine del 20 ottobre di ogni anno, istanza per ottenere l'assegnazione delle fasce orarie interessate; ciò tenendo conto delle vigenti disposizioni sulla destinazione d'uso degli accosti e delle bande orarie già assegnate.
2. Le istanze di cui al precedente comma 1 dovranno contenere le informazioni e i documenti indicati all'Articolo 9, comma 4, e saranno successivamente valutate dall'Autorità in termini di disponibilità degli spazi portuali, di fattibilità tecnico-operativa e con riferimento ai profili tecnico-commerciali di competenza.

TITOLO V – APPROVAZIONE DELLE PROGRAMMAZIONI ORARIE

Art. 13 – Approvazione delle Programmazioni orarie annuali dei servizi di linea

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ad esito dell'istruttoria svolta sulle istanze prevenute, e previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità Marittima, l'Autorità procederà, con apposita Ordinanza, all'approvazione delle programmazioni orarie annuali dei servizi di linea marittimi regionali ed extraregionali.
2. L'Ordinanza di cui al precedente comma 1 sarà pubblicata nella sezione "Albo online" del sito istituzionale dell'Autorità.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15 dell'Ordinanza n. 4/2020 per le modifiche alle programmazioni orarie approvate.
4. Restano fermi per il vettore Toremar s.p.a. i vincoli derivanti dal contratto di servizio con la Regione Toscana per il cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'Arcipelago Toscano.

TITOLO VI – DECADENZA E REVOCA

Art. 14 – Decadenza dall'assegnazione di bande orarie

1. Il vettore assegnatario di slot per il Traffico Regionale (inclusi quelli confermati ai Vettori Storici ai sensi dell'Articolo 2, gli Slot Disponibili eventualmente ottenuti all'esito della procedura di cui agli Articoli 4 e ss., e quelli ottenuti a seguito di richieste presentate in forza dell'Articolo 11) e per il Traffico Extra Regionale potrà essere dichiarato decaduto dall'assegnazione di tutte le bande orarie allo stesso assegnate con provvedimento motivato dell'Autorità, ove – in assenza di idonee giustificazioni che dovranno essere di volta in volta oggetto di valutazione da parte dell'Autorità medesima - si verifichi almeno uno dei seguenti eventi:

a. mancata effettuazione da parte del vettore interessato di almeno l'80% delle corse di linea programmate ed approvate dall'Autorità, all'interno delle bande orarie assegnate, anche in un solo Periodo di Riferimento, salvo che ciò sia dipeso da circostanze imprevedibili e non imputabili alla stessa compagnia di navigazione. Il raggiungimento della suddetta soglia dell'80% dovrà, quindi, essere verificato per ciascun Periodo di Riferimento, senza possibilità quindi di cumulare e/o compensare tra i diversi Periodi di Riferimento. La verifica del raggiungimento della predetta soglia verrà effettuato a partire dal 16 settembre di ogni anno e riguarderà il periodo compreso tra il 16 settembre dell'anno precedente ed il 15 settembre dell'anno in corso;

b. in caso di mancato o ritardato versamento all'Autorità da parte del vettore delle tariffe da applicare a passeggeri e mezzi al seguito, rispetto ai termini vigenti dal 1° gennaio 2021;

c. qualora la programmazione oraria della linea non possa essere più realizzata per carenze organizzative e/o inefficienze dei servizi da parte della compagnia di navigazione;

2. Ove ricorrano una o più delle condizioni cui al comma 1 del presente Articolo, la decadenza riguarderà l'insieme delle bande orarie assegnate al vettore colpito dal provvedimento di decadenza. Pertanto, nell'ipotesi in cui la decadenza venga pronunciata per mancato raggiungimento della soglia dell'80% in un Periodo di Riferimento, la decadenza riguarderà anche le bande orarie relative all'altro Periodo di Riferimento.

3. Nel caso in cui venga pronunciata la decadenza, le bande orarie già assegnate al vettore dichiarato decaduto verranno rese disponibili per una nuova assegnazione secondo la procedura di cui al Titolo III, e il vettore dichiarato decaduto assumerà la qualifica di Nuovo Entrante e concorrerà per l'assegnazione delle bande orarie come tale; tuttavia, in ragione di quanto sopra, a parità di condizioni offerte da tale vettore rispetto ad altri Nuovi Entranti, questi ultimi saranno preferiti.

Art. 15 – Modifica o revoca delle bande orarie assegnate

1. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in ogni tempo, e senza diritto ad alcun indennizzo, l'Autorità, con provvedimento motivato:

   a. potrà modificare e/o rimodulare le bande orarie assegnate;

   b. potrà revocare – anche parzialmente e/o limitatamente ad una parte delle bande orarie assegnate.

Art. 16 – Revisione

1. Le disposizioni di cui alla presente regolamentazione potranno essere soggette a revisione annuale.